




REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e succ. mod ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*" e succ. mod. e integraz.;
- VISTO** il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n.12 recante "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art.49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6, e successive modifiche e integrazioni*";
- VISTO** il D.P.Reg. n. 359/Area 1^/S.G. del 4 novembre 2014, con il quale il Presidente della Regione ha nominato la dott.ssa Vania Contrafatto Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il D.P.Reg. n.472/Area 1^/S.G. del 4 novembre 2015, che ha confermato, senza soluzione di continuità, l'incarico della dott.ssa Vania Contrafatto quale Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, di cui al citato D.P.Reg. n.359 del 4 novembre 2014;
- VISTO** il D.Lgs 13 gennaio 2003, n.36, recante "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*" e succ. mod. e integraz.;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", e succ. mod. e integraz.;
- VISTO** il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, recante "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale*" e succ. mod. e integraz.;
- VISTA** la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 del "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e succ. mod. e integraz.;



- CONSIDERATO** che occorre, a garanzia dei diritti, perequare le tariffe di pretrattamento e abbancamento dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Siciliana;
- RITENUTO** necessario stabilire criteri univoci ed omogenei per la formulazione delle tariffe per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica, sulla base delle voci di costo concorrenti alla loro determinazione, validi per tutti gli impianti esistenti nell'intero territorio regionale;
- RITENUTO** che i predetti criteri, procedure e modalità sono esaustivamente contenuti nella proposta del Dirigente Generale del Dipartimento regionale Acque e Rifiuti, recante le <<Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica>>, allegate alla nota prot. n.15064 del 31 marzo 2017,

DECRETA

Art. 1

1. Per le finalità riportate in premessa, sono approvate le <<LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN DISCARICA>>, contenute nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserito nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Palermo, li 15 giugno 2017



**LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN DISCARICA**

Le presenti linee guida hanno la finalità di fissare criteri univoci e validi per l'intero territorio regionale da adottare per la determinazione della tariffa per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica, anche al fine di garantire la massima trasparenza a tutela dell'utenza.

La tariffa di accesso in discarica deve essere determinata, sulla base dei costi di realizzazione e di gestione operativa e post-operativa dell'impianto, inclusi i costi finanziari, assicurativi e fideiussori, con riferimento alla effettiva quantità di rifiuti, espressa in tonnellate, che possono essere accolti nell'impianto, avuto riguardo alla riduzione di volume per l'effetto dell'abbancamento e dei trattamenti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n.36.

Attualmente le tariffe di conferimento alle discariche (che possono ospitare all'interno sezioni di trattamento preliminare) per rifiuti urbani (indifferenziati), sono formulate in relazione ai Piani Finanziari allegati alle istanze di autorizzazione ambientale e di cui all'art. 8 comma 1 lettera m) del D.Lgs n.36/2003 cit.

Detti piani finanziari, da cui derivano le tariffe, sono predisposti dai gestori degli impianti e approvati, ai sensi del punto 7 dell'allegato 2, dal Dipartimento Regionale dell'Acque e dei Rifiuti con il rilascio dell'autorizzazione.

Il Piano finanziario deve prevedere che la tariffa applicata dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura, copra i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, nonché i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14 del D.Lgs n.36/2003 cit., i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni.

Ai sensi del punto 6 dell'allegato 2 del D.Lgs n.36/2003 cit., il piano economico deve tenere conto dei seguenti fattori:

1. il costo industriale predisposto in funzione di:

- costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto, compresi gli oneri finanziari e costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
- spese per la gestione operativa, comprese spese relative al personale ed ai mezzi d'opera utilizzati;
- spese generali e tecniche;
- spese previste per la ricomposizione ambientale e la gestione del periodo successivo alla chiusura;

2. gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

Così come in linea a quanto disposto dal D.Lgs n.36/2003 cit., con frequenza annuale può essere presentata dal Gestore, all'Ente competente, una relazione di aggiornamento del prezzo di conferimento e ciò al verificarsi di:

- a) variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione e di costruzione;
- b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
- c) nuove perizie di variante.

Questo Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ritiene necessario indicare criteri di riferimento per la formulazione delle tariffe per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica (nel seguito le tariffe), sulla base delle voci di costo concorrenti alla loro determinazione, validi per tutti gli impianti esistenti nell'intero territorio regionale, mantenendo i limiti relativi ad alcune di esse già fissati nella prassi amministrativa del Dipartimento Regionale dell'Acque e dei Rifiuti.



Le presenti linee guide si applicano esclusivamente alle tariffe per il trattamento e smaltimento dei soli rifiuti urbani e assimilati, non riguardano invece altre tipologie di rifiuti che potrebbero essere trattate e smaltite nei medesimi impianti che ricevono i rifiuti urbani e assimilati.

INDICAZIONI DELLE VOCI COSTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN DISCARICA

Il calcolo della tariffa deve essere eseguita sulla base delle seguenti macrovoci di costo:

1. Costi per la realizzazione, ampliamento, modifiche e adeguamento delle discariche;
2. Costi relativi alla gestione operativa
3. Costi relativi alla gestione post operativa
4. Oneri derivanti dalle misure di mitigazione ambientale
5. Altri costi

1 - Costi per la realizzazione, ampliamento, modifiche e adeguamento delle discariche

I costi per la realizzazione, l'ampliamento, le modifiche e l'adeguamento delle discariche, incluse le spese tecniche, comprendono:

- gli ammortamenti per la realizzazione, ampliamento, modifiche e adeguamento delle discariche, ivi compresi le spese generali e l'utile di impresa relativi a queste attività;
- il costo del capitale di debito;
- il costo del capitale di rischio.
-


Il costo del capitale di debito e del capitale di rischio, ovvero della remunerazione del capitale investito netto, è calcolato secondo le modalità previste dalla normativa nazionale vigente in materia di rifiuti urbani.

Il capitale investito netto deve essere determinato al netto di eventuali contributi pubblici a fondo perduto.

I costi per la realizzazione, ampliamento, modifiche, adeguamento delle discariche devono essere determinati sulla base dell'importo dei lavori a base d'asta. Successivamente alla realizzazione e a collaudo avvenuto, i costi in parola devono essere documentati con la produzione della documentazione fiscale attestante l'effettivo costo a consuntivo.

I costi qui considerati non devono comprendere i costi relativi alla chiusura della discarica che troveranno copertura in un fondo di accantonamento costituito nel corso della fase di gestione operativa.

I costi per la realizzazione, ampliamento, modifiche, adeguamento delle discariche, incluse le spese tecniche devono essere riferiti all'effettiva quantità di rifiuti, espressa in tonnellate, che possono essere accolti nell'impianto, avuto riguardo alla riduzione di volume per l'effetto dell'abbancamento e dei trattamenti di cui all'articolo 7 del DLgs 36/2003.




2. Costi relativi alla gestione operativa

Tra i costi relativi alla gestione operativa devono essere considerati quelli di seguito riportati.

- Ammortamento del costo di acquisto dei mezzi e delle attrezzature.
Il valore di ammortamento annuo deve essere calcolato con riferimento ai coefficienti stabiliti con D.M. 31.12.1998, modificati con Decreto Ministeriale del 28.03.1996, Tabella "Gruppo 22 Servizi igienici alla persona e domestici - Specie II - Imprese di smaltimento rifiuti".
Il numero e la tipologia dei mezzi e delle attrezzature concorrenti alla voce di costo devono essere quelli strettamente necessari allo svolgimento delle operazioni connesse alle attività di funzionamento e di gestione della discarica.
Il prezzo di acquisto dei mezzi e delle attrezzature deve essere documentato con le fatture di acquisto accompagnate dalle schede tecniche dei mezzi e delle attrezzature.
L'ammortamento deve essere valutato per ciascuna tipologia di mezzi e attrezzature indicando la descrizione del mezzo o dell'attrezzatura, l'anno di acquisto, il numero di unità, la percentuale di ammortamento applicata, il costo del mezzo e dell'attrezzatura il costo annuo di ammortamento, la cui sommatoria fornirà il valore complessivo della voce di costo.
- Oneri finanziari di investimento relativi all'acquisizione di mezzi e attrezzature, qualora i costi non siano ricompresi tra le voci di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature, indicando la descrizione dei mezzi o attrezzature, il capitale investito, gli interessi annui, il numero di anni e, infine, il totale degli oneri finanziari.
- Costo del personale di gestione, indicato con dettaglio della qualifica, della mansione, del numero di addetti, del numero di ore di impiego con riferimento all'anno e poi alla vita utile dell'impianto. Deve, altresì, essere specificato il tipo di contratto applicato al personale.
Il numero del personale concorrente alla voce di costo deve essere quello strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni connesse alle attività di funzionamento e di gestione della discarica.
- Costo per il consumo di acqua, carburanti e disinfettanti.
La quantità di acqua necessaria per il lavaggio dei mezzi presenti in discarica deve essere determinata analiticamente fornendo la descrizione del mezzo, la quantità dei mezzi, il consumo giornaliero di acqua (in m³), il numero di settimane dell'anno in cui si eseguono i lavaggi, il consumo totale annuo e, infine, il costo annuo.
Deve, inoltre, essere analiticamente stimato il consumo di acqua per il lavaggio di piazzali e dei locali nonché quello per gli altri usi previsti.
Il costo al m³ dell'acqua deve essere desunto da apposita analisi del prezzo o definito sulla base della tariffa di fornitura da parte del gestore del servizio idrico, producendo in ogni caso la documentazione a supporto.
Il consumo di carburante deve essere valutato attraverso un calcolo eseguito con riferimento alla potenza nominale dei mezzi utilizzati, alle ore di utilizzo e al coefficiente di consumo orario dei mezzi riferito alla potenza unitaria.
Il costo del carburante deve essere determinato con apposita analisi del prezzo o individuato attraverso indagine di mercato fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.



- Costo per il consumo di energia elettrica.
Il costo per il consumo dell'energia elettrica deve essere stimato analiticamente sulla base della potenza nominale delle attrezzature elettriche installate presso la discarica, indicando le ore di funzionamento previste nel giorno, il numero di settimane di funzionamento così da poter determinare il costo annuo complessivo.
Il costo unitario del kWh deve essere documentato sulla base dell'offerta del gestore del servizio di fornitura o delle fatture emesse dallo stesso.
- Costo dei materiali (materiali inerti e terra) per la copertura giornaliera, desunto dal Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche o, qualora non esistano articoli del Prezzario aderenti alla tipologia del materiale utilizzato, da apposita analisi del prezzo documentata. La valutazione del costo totale annuo deve essere eseguita sulla base della quantità di rifiuti giornalmente conferita, indicando l'altezza di abbancamento giornaliera, la superficie occupata, lo spessore di ricoprimento, la quantità complessiva dei materiali di ricoprimento e, sulla base del costo unitario, il costo totale dei materiali riferito all'anno.
- Costo di smaltimento del percolato. In assenza di dati storici attendibili e documentati, la quantità di percolato prodotta può essere eseguita in relazione alla superficie della discarica e alla massima pioggia prevista, con tempo di ritorno di 10 anni e di durata 24 h, considerando un rapporto percentuale medio tra pioggia e percolato variabile tra il 25% e il 27%.
Per il calcolo del costo di smaltimento del percolato deve essere indicata l'area di produzione, la superficie della stessa, il volume giornaliero di produzione, il volume annuo di produzione, il peso annuo di produzione, il prezzo unitario di smaltimento riferito all'unità di peso e, infine, il costo totale annuo.
Il prezzo unitario di smaltimento riferito all'unità di peso deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.
- Costi annui per il servizio di depurazione dei reflui scaricati in pubblica fognatura, quali acque reflue industriali incluse le acque di prima pioggia. I costi devono essere determinati con riferimento ai volumi idrici da trattare, indicandone provenienza ed entità, e al costo del servizio di depurazione riferito all'unità di volume. Il costo unitario deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.
- Costi annui di manutenzione delle opere civili, nella misura massima del 2% del valore delle opere oggetto dell'intervento di manutenzione, determinato con il metodo del costo di costruzione.
- Costi annui di manutenzione ordinaria dei mezzi e delle attrezzature, nella misura massima del 6% del relativo costo di acquisto. La percentuale di incidenza della manutenzione ordinaria deve essere diversificata in relazione alla tipologia del mezzo e della attrezzatura e delle ore di utilizzo nel corso dell'anno.
- Costi annui di manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature, nella misura massima del 3,5% del relativo costo di acquisto. La percentuale di incidenza della manutenzione ordinaria deve essere diversificata in relazione alla tipologia del mezzo e della attrezzatura e delle ore di utilizzo nel corso dell'anno.



- Costi annui per i servizi di derattizzazione e disinfestazione e per servizi di monitoraggio, sorveglianza ambientale e analisi (in conformità all'allegato 2 – Art. 8, comma 1 e Art. 9 comma 1 del DLgs 36/2003).

Per la determinazione del costo annuo dei servizi di derattizzazione di disinfestazione devono essere indicati la periodicità dell'intervento, il numero di interventi, il costo unitario dell'intervento e il costo totale annuo dell'intervento. Il costo unitario dell'intervento deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

Il costo annuo per i monitoraggi deve essere determinato con riferimento alle differenti tipologie di analisi (percolato, biogas, acque sotterranee, atmosfera, altre), indicando per ciascuna tipologia la periodicità del monitoraggio, il numero di analisi, il costo unitario e il costo totale annuo.

Il costo unitario per ciascuna tipologia di monitoraggio deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

- Costi annui per la vigilanza e il controllo, quantificati separatamente e indicando il numero di interventi, il costo unitario, la qualifica e il livello del personale impiegato il numero di unità, le ore di impiego giornaliere e annue, il costo annuo e il costo totale per la vita utile dell'impianto.

Il costo unitario dell'intervento deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

- Accantonamenti annui per la costituzione del fondo a copertura dei costi da sostenere per le operazioni di chiusura della discarica. L'importo complessivo oggetto di accantonamento nel corso della vita operativa della discarica deve essere determinato sulla base dell'importo dei lavori a base d'asta. Successivamente alla realizzazione delle opere di chiusura della discarica e a collaudo avvenuto, i relativi costi devono essere documentati con la produzione della documentazione fiscale attestante l'effettivo costo a consuntivo.

- Costi relativi agli oneri fideiussori ai sensi dell'art. 14 del DLgs 36/2003 e relativi alla sola fase di gestione operativa.

- Costi annui per l'eventuale godimento di beni di terzi. Rientrano in questa voce di costo gli eventuali affitti di terreno, di immobili e mezzi d'opera specializzati, oneri di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tali costi devono essere valutati con riferimento a preventivi di spesa e successivamente documentati con la produzione fiscale attestante l'effettivo costo a consuntivo.

- Costi relativi ad eventuali oneri ambientali previsti dalla normativa di settore per le emissioni in atmosfera, escluse eventuali indennità di mora e relativi interesse e sanzioni amministrative.

- Altri costi. Il gestore dell'impianto può indicare ulteriori costi non specificatamente riportati in quel che precede. Gli altri costi devono essere indicati fornendo la descrizione, il costo unitario se disponibile e il costo complessivo annuale, determinato analiticamente sulla base di analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.



I costi relativi alla fase di gestione operativa devono essere riferiti all'effettiva quantità di rifiuti, espressa in tonnellate, che possono essere accolti annualmente nell'impianto, avuto riguardo alla riduzione di volume per l'effetto dell'abbancamento e dei trattamenti di cui all'articolo 7 del DLgs 36/2003.

3. Costi relativi alla gestione post operativa

Tra i costi relativi alla gestione post operativa devono essere considerati quelli di seguito riportati.

- Ammortamento del costo di acquisto dei mezzi e delle attrezzature. Il valore di ammortamento annuo deve essere calcolato con riferimento ai coefficienti stabiliti con D.M. 31.12.1998, modificati con Decreto Ministeriale del 28.03.1996, Tabella "Gruppo 22 Servizi igienici alla persona e domestici - Specie II - Imprese di smaltimento rifiuti.

Il numero e la tipologia dei mezzi e delle attrezzature concorrenti alla voce di costo devono essere quelli strettamente necessari allo svolgimento delle operazioni connesse alle attività di gestione della discarica nella fase post operativa.

Qualora nella fase post operativa si utilizzino mezzi e attrezzature il cui ammortamento si sia esaurito nel corso della gestione operativa, nella fase di gestione post-operativa non può esserne considerato un ulteriore ammortamento. Nel caso, invece, in cui all'inizio della fase di gestione post operativa non si sia completato l'ammortamento, il valore residuo può essere riportato tra i costi della fase di gestione post-operativa. Nella fase di gestione post operativa l'eventuale acquisizione di mezzi e attrezzature in seguito all'esaurimento dell'ammortamento e alla documentata obsolescenza tecnica, deve essere commisurata alle effettive esigenze di gestione della discarica dimostrate con apposita relazione tecnica a supporto.

Il prezzo di acquisto dei mezzi e delle attrezzature deve essere documentato con le fatture di acquisto accompagnate dalle schede tecniche dei mezzi e delle attrezzature. L'ammortamento deve essere valutato per ciascuna tipologia di mezzi e attrezzature indicando la descrizione del mezzo o dell'attrezzatura, l'anno di acquisto, il numero di unità, la percentuale di ammortamento applicata, il costo del mezzo e dell'attrezzatura il costo annuo di ammortamento, la cui sommatoria fornirà il valore complessivo della voce di costo.


- Costo del personale di gestione, indicato con dettaglio della qualifica, della mansione, del numero di addetti, del numero di ore di impiego con riferimento all'anno e poi alla fase di gestione post operativa. Deve, altresì, essere specificato il tipo di contratto applicato al personale.

Il numero del personale concorrente alla voce di costo deve essere quello strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni connesse alle attività di gestione post operativa della discarica.

- Costo per il consumo di acqua e carburanti.

La quantità di acqua necessaria per il lavaggio dei mezzi presenti in discarica deve essere determinata analiticamente fornendo la descrizione del mezzo, la quantità dei mezzi, il consumo giornaliero di acqua (in m³), il numero di settimane dell'anno in cui si eseguono i lavaggi, il consumo totale annuo e, infine, il consumo annuo.

Deve, inoltre, essere analiticamente stimato il consumo di acqua per il lavaggio di piazzali e dei locali nonché quello per gli altri usi previsti.



La determinazione del consumo di acque nella fase post-operativa deve tenere del fatto che in tale fase, per effetto della chiusura della discarica, i rifiuti sono isolati dall'ambiente esterno.

Il costo al m³ dell'acqua deve essere desunto da apposita analisi del prezzo o definito sulla base della tariffa di fornitura da parte del gestore del servizio idrico, producendo in ogni caso la documentazione a supporto.

Il consumo di carburante deve essere valutato attraverso un calcolo eseguito con riferimento alla potenza nominale dei mezzi utilizzati, alle ore di utilizzo e al coefficiente di consumo orario dei mezzi riferito alla potenza unitaria.

Il costo del carburante deve essere determinato con apposita analisi del prezzo o individuato attraverso indagine di mercato fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

- Costo per il consumo di energia elettrica. Il costo per il consumo dell'energia elettrica deve essere stimato analiticamente sulla base della potenza nominale delle attrezzature elettriche installate presso la discarica nella fase post operativa, indicando le ore di funzionamento previste nel giorno, il numero di settimane di funzionamento così da poter determinare il costo annuo complessivo.
Il costo unitario del kWh deve essere documentato sulla base dell'offerta del gestore del servizio di fornitura o delle fatture emesse dallo stesso.
- Costo di smaltimento del percolato. In assenza di dati storici attendibili e documentati, la quantità di percolato annualmente prodotta nella fase di gestione post-operativa può essere eseguita assumendo una produzione pari al 50% della produzione nella fase di gestione operativa.
Per il calcolo del costo di smaltimento del percolato deve essere indicata l'area di produzione, la superficie della stessa, il volume giornaliero di produzione, il volume annuo di produzione, il peso annuo di produzione, il prezzo unitario di smaltimento riferito all'unità di peso e, infine, il costo totale annuo.
Il prezzo unitario di smaltimento riferito all'unità di peso deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.
- Costi annui di manutenzione delle opere civili, nella misura massima del 2% del valore delle opere oggetto dell'intervento di manutenzione, determinato con il metodo del costo di costruzione.
- Costi annui di manutenzione ordinaria dei mezzi e delle attrezzature, nella misura massima del 6% del relativo costo di acquisto. La percentuale di incidenza della manutenzione ordinaria deve essere diversificata in relazione alla tipologia del mezzo e della attrezzatura e delle ore di utilizzo nel corso dell'anno.
- Costi annui di manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature, nella misura massima del 4% del relativo costo di acquisto. La percentuale di incidenza della manutenzione ordinaria deve essere diversificata in relazione alla tipologia del mezzo e della attrezzatura e delle ore di utilizzo nel corso dell'anno.
- Costi annui per i servizi di derattizzazione e disinfestazione e per servizi di monitoraggio, sorveglianza ambientale e analisi (in conformità all'allegato 2 - Art. 8, comma 1 e Art. 9 comma 1 del DLgs 36/2003).



Per la determinazione del costo annuo dei servizi di derattizzazione di disinfestazione devono essere indicati la periodicità dell'intervento, il numero di interventi, il costo unitario dell'intervento e il costo totale annuo dell'intervento. Il costo unitario dell'intervento deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

Il costo annuo per i monitoraggi deve essere determinato con riferimento alle differenti tipologie di analisi (percolato, biogas, acque sotterranee, atmosfera, altre), indicando per ciascuna tipologia la periodicità del monitoraggio, il numero di analisi, il costo unitario e il costo totale annuo.

Il costo unitario per ciascuna tipologia di monitoraggio deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

Costi annui per la vigilanza e il controllo, quantificati separatamente e indicando il numero di interventi, il costo unitario, la qualifica e il livello del personale impiegato il numero di unità, le ore di impiego giornaliere e annue, il costo annuo e il costo totale per la vita utile dell'impianto.

Il costo unitario dell'intervento deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

Costi relativi agli oneri fideiussori ai sensi dell'art. 14 del DLgs 36/2003 e relativi alla sola fase di gestione post-operativa.

Costi annui per l'eventuale godimento beni di terzi. Rientrano in questa voce di costo gli eventuali affitti di terreno, di immobili e mezzi d'opera specializzati, oneri di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tali costi devono essere valutati con riferimento a preventivi di spesa e successivamente documentati con la produzione della documentazione fiscale attestante l'effettivo costo a consuntivo.


Costi relativi ad eventuali oneri ambientali previsti dalla normativa di settore per le emissioni in atmosfera, escluse eventuali indennità di mora e relativi interesse e sanzioni amministrative.

Altri costi. Il gestore dell'impianto può indicare ulteriori costi non specificatamente riportati in quel che precede. Essi devono essere determinati fornendo la descrizione, il costo unitario, se disponibile, e il costo complessivo annuale, determinato analiticamente sulla base di analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

I costi relativi alla fase di gestione post-operativa devono essere riferiti all'effettiva quantità di rifiuti, espressa in tonnellate, che possono essere accolti annualmente nell'impianto durante la fase di gestione operativa, avuto riguardo alla riduzione di volume per l'effetto dell'abbancamento e dei trattamenti di cui all'articolo 7 del DLgs 36/2003.

4. Oneri derivanti dalle misure di mitigazione ambientale

Gli oneri derivanti dalle misure di mitigazione ambientale possono essere considerati quale costo accessorio del servizio, come stabilito dalla sentenza del TAR



Toscana n.1387 del 2009, qualora finalizzati a coprire le spese per le opere di mitigazione del disagio connesso alla presenza dell'impianto. Ai fini della definizione della tariffa di smaltimento, possono essere esclusivamente riconosciuti i costi connessi alla realizzazione di misure e interventi per la prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di smaltimento (ad esempio la creazione di aree a verde con funzione di assorbire quota parte delle emissioni e di riduzione dell'impatto visivo, ecc.).

Non è pertanto possibile inserire nel corrispettivo dello smaltimento eventuali oneri non direttamente e strettamente riconducibili alla mitigazione degli impatti ambientali generati dagli impianti o finalizzati al riconoscimento di agevolazioni tariffarie agli utenti afferenti l'area di influenza dell'impianto. Non saranno, inoltre, computati eventuali oneri di mitigazione definiti e valutati in modo autonomo a livello locale.

I costi in argomento, inseriti nella tariffa, costituiscono accantonamenti per la costituzione del fondo necessario a coprire esclusivamente le spese relative alla realizzazione delle misure e interventi per la prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di smaltimento.

I costi derivanti dagli oneri di mitigazione ambientale saranno determinati sulla base dell'importo a base d'asta dei lavori per la realizzazione delle opere effettivamente finalizzate alla prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di smaltimento.

Successivamente alla realizzazione delle opere di mitigazione e a collaudo avvenuto, i costi in parola devono essere documentati attraverso la produzione fiscale attestante l'effettivo costo a consuntivo.

I costi relativi agli oneri di mitigazione ambientale devono essere riferiti all'effettiva quantità di rifiuti, espressa in tonnellate, che possono essere accolti nell'impianto durante la fase di gestione operativa, avuto riguardo alla riduzione di volume per l'effetto dell'abbancamento e dei trattamenti di cui all'articolo 7 del DLgs 36/2003.

5. *Altri costi*

Il gestore dell'impianto può indicare altri costi non specificatamente riportati in quel che precede. Essi devono essere determinati fornendo giustificazione motivata della loro necessità, descrizione, il costo unitario, se disponibile, e il costo complessivo annuale, determinato analiticamente sulla base di analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

Il calcolo della tariffa deve essere eseguita secondo la seguente relazione:

$$TS_U = CC + CO + CPO + OA + AC$$

Con

TS_U : tariffa di smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e assimilati (€/ton)

CC: Costi per la realizzazione, ampliamento, modifiche e adeguamento delle discariche (€/ton);

CO: Costi relativi alla gestione operativa (€/ton);


CPO: Costi relativi alla gestione post operativa (€/ton);

OA: Oneri derivanti dalle misure di mitigazione ambientale (€/ton);

AC: Altri costi (€/ton).

Per il calcolo della tariffa deve infine tenersi conto di eventuali ricavi derivanti dallo smaltimento e dal trattamento dei rifiuti urbani e assimilati nonché dalla produzione di energia o da incentivi da fonti rinnovabili.

I ricavi, riferiti al peso unitario di rifiuti, devono essere detratti dai costi sopra indicati e quindi dalla tariffa per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.



I gestori sono obbligati ad adottare una contabilità analitica per la singola discarica in cui siano riportati i costi e gli eventuali ricavi relativi ai solo rifiuti urbani e assimilati.

Con cadenza annuale, i gestori produrranno al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti un bilancio sezionale asseverato della singola discarica e relativo al solo trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, dal quale si rilevino i costi effettivamente sostenuti e gli eventuali ricavi ottenuti.

In attesa della revisione delle tariffe autorizzate e/o applicate dai gestori dei singoli impianti secondo le presenti linee guida, la tariffa per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica, sulla base della documentazione amministrativa in possesso del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, deve essere compresa tra 66 €/ton e 76 €/ton.

L'importo della tariffa deve intendersi onnicomprensiva di tutte le voci di costo sopra indicate, inclusi gli oneri di mitigazione ambientale.

Tale tariffa è valida per tutti le discariche di rifiuti urbani e assimilati ricadenti nel territorio regionale e per qualsiasi soggetto conferente.

Gli importi di tariffa sopra indicati saranno oggetto di revisione sulla scorta dell'esame dei bilanci di ciascuna discarica attiva sul territorio regionale.

